

D. A. 3512 del 21.12.2016

**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA**



ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

L'Assessore

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 4 marzo 1958, n.174 art 2 lettera "b" istitutiva dell'albo delle Associazioni Pro Loco;

Vista la Legge Regionale n. 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e Città Metropolitana";

Visto il Decreto Assessoriale n. 573 del del 21 aprile 1965 con il quale è stato istituito l'Albo delle Associazioni Pro Loco presso l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, fissando le condizioni e i criteri per l'iscrizione e le successive modifiche e integrazioni apportate con i Decreti Assessoriali del 16 settembre 1965 e 18 novembre 2010;

Visto l'art 1 del Decreto del Presidente della Regione del 19 settembre 1986, con il quale gli Enti provinciali per il turismo sono stati trasformati in Aziende Autonome Provinciali per l'Incremento Turistico;

Visto il Decreto Assessoriale n. 29 del 26 maggio 2011 che ha revocato il Decreto Assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965 riformulando la disciplina e le modalità di iscrizione all'Albo Regionale delle Pro Loco;

Vista la Legge Regionale n. 7 del 27 marzo 2013, art 1 comma 1;

Visto il D.A. n. 1583 del 27 luglio 2015 con il quale sono state approvati le modalità di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco della Regione Siciliana e lo schema di Statuto tipo che le stesse devono adottare;

Ritenuto per il miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa, della riorganizzazione funzionale, semplificazione amministrativa e digitalizzazione dei procedimenti, di dettare nuove disposizioni attuative inerenti il riconoscimento delle Pro Loco e la successiva tenuta dell'Albo Regionale, nonché le funzioni di vigilanza, controllo, scioglimento delle pro loco assegnate per legge all'Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo e attribuite ai Servizi Turistici Regionali Provinciali, in forza del funzionigramma del Dipartimento approvato con DPRS n. 12 del 14 giugno 2016,

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

ai sensi del presente Decreto si intendono per:

Associazioni Pro Loco: le associazioni di cui all'art 8 della Legge Regionale n. 10 del 15 settembre 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.39 del 16 settembre 2005;

Assessorato: l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana;

Dipartimento: il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana;

Servizi Turistici Regionali: i servizi individuati dall'art 4 comma 4 della Legge Regionale n. 10 del 15 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;

Albo: l'Albo regionale delle associazioni Pro Loco, in attuazione del disposto della legge 4 marzo 1958 e dell'art 1 del Decreto Assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965;

Art. 1

All'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo compete la tenuta dell'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco, in attuazione del disposto della legge 4 marzo 1958.

Art. 2

Le Pro Loco, come definite dall'art 8 della Legge Regionale n. 10 del 2005, sono Associazioni di volontariato senza finalità di lucro che svolgono attività di valorizzazione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i seguenti obiettivi:

- a) Organizzazione, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica;
- b) Promozione del miglioramento dei servizi di accoglienza ed informazione turistica, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
- c) Sviluppo di attività di turismo sociale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili.

Le associazioni Pro Loco, come sopra definite, si iscrivono all'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco secondo le procedure previste/disciplinate dal presente Decreto.

Le associazioni Pro Loco che intendono, successivamente alla iscrizione all'Albo Regionale, richiedere l'iscrizione anche all'Albo Regionale degli organismi di turismo sociale, nel rispetto dei requisiti e delle procedure fissate dal D. A. n. 2209 del 12 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 11 parte prima, del 7 marzo del 1998, dovranno espressamente prevedere, nel proprio atto costitutivo e relativo statuto, ai sensi dell'art 2 della Legge Regionale 28 aprile 1981, n. 78, di svolgere la propria attività prevalentemente:

- a) Organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, i giovani e le loro famiglie;
- b) Costruendo o gestendo complessi ed impianti ricettivi e turistici a carattere sociale, particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani, prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;
- c) Esercendo attività comunque connesse con l'utilizzo del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche.

Art. 3

Per l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco devono concorrere le seguenti condizioni:

- 1) Che non sia già presente nello stesso Comune altra Associazione già iscritta all'Albo regionale delle Pro Loco; qualora nel Comune esistano frazioni riconosciute, geograficamente disgiunte e fortemente caratterizzate sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni turistiche Pro Loco nello stesso Comune;
- 2) Che la località nella quale è stata istituita l'Associazione Pro Loco posseda attrattive paesistiche, ambientali, storiche, archeologiche, folcloristiche, enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e disponga altresì di esercizi pubblici quantitativamente e qualitativamente adeguati alle esigenze del movimento turistico interessante la località stessa;
- 3) Che l'Associazione Pro Loco adotti lo statuto tipo, allegato "A" al presente Decreto.

Art. 4

Ai fini della iscrizione all'Albo Regionale delle Pro loco, l'associazione è tenuta a presentare al Libero consorzio e per conoscenza al Servizio Turistico Regionale competente per territorio:

- a) Istanza corredata da copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto registrati dall'Agenzia delle Entrate; l'istanza dovrà riportare il codice fiscale/partita IVA attribuite alla associazione e un indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) Dichiarazione sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto/associativi previsti dagli artt. 8 e 12 dello Statuto-tipo approvato col presente decreto, corredata di autocertificazione sull'insussistenza di carichi pendenti a carico dei singoli componenti;
- c) Bilancio di previsione;
- d) Relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti;
- e) Relazione atta a dimostrare che il Comune nel quale si richiede di istituire l'associazione Pro Loco posseda attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, archeologiche, folkloristiche, enogastronomiche, atte a consentire la valorizzazione turistica e disponga altresì di esercizi pubblici quantitativamente e qualitativamente adeguati alle esigenze del movimento turistico interessante il Comune stesso.

Art. 5

Il Libero Consorzio dei comuni competente per territorio, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di iscrizione all'Albo Regionale delle Pro Loco, previa opportuna istruttoria diretta a verificare la

veridicità e coerenza dell'intera documentazione, inclusa l'effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, trasmette, tramite posta elettronica certificata ai sensi del Codice dell'amministrazione Digitale, al Servizio Turistico competente per territorio il proprio motivato parere espresso in forma di determinazione dirigenziale.

Per i Comuni in cui sia possibile riconoscere più di un'associazione Pro Loco, i Servizi Turistici competenti per territorio accerteranno che le sedi proposte siano opportunamente distribuite sul territorio interessato.

Il Dirigente responsabile del Servizio Turistico Regionale competente per territorio, previa verifica della correttezza formale della procedura adottata, decreta l'iscrizione dell'associazione all'Albo Regionale delle Pro Loco.

La variazione di sede in un'associazione Pro Loco già riconosciuta, qualora avvenga all'interno dello stesso centro abitato, deve essere comunicato al Servizio Turistico Regionale competente per territorio entro trenta giorni dal verificarsi del trasferimento. Nel caso in cui il trasferimento sia diretto ad altro centro abitato, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Turistico competente, previo accertamento del mantenimento dei requisiti, inclusi quelli da dimostrare con la relazione di cui all'art 4 lettera "e". Il Dipartimento Regionale e per esso il Servizio competente cura la tenuta dell'Albo Regionale in cui confluiscono le Pro Loco riconosciute ai sensi del presente articolo

Non sono ammesse clausole statutarie in contrasto con lo statuto tipo allegato al presente decreto.

Art. 6

Nel caso in cui più associazioni facciano in pari data richiesta di iscrizione all'Albo Regionale delle Pro Loco, il Libero Consorzio competente presso il quale è stata presentata l'istanza, procede a una valutazione comparativa che tenga in debito conto i seguenti elementi:

- a) numero dei soci sottoscrittori;
- b) adeguatezza delle strutture individuate per lo svolgimento delle attività statutarie;
- c) qualità della programmazione delle attività e dimostrazione del relativo livello di fattibilità;
- d) razionale localizzazione della/e sede/i sul territorio comunale, anche in funzione della distribuzione delle altre Pro Loco eventualmente già iscritte all'Albo.
- e) a parità di requisiti si farà ricorso all'ordine cronologico di presentazione.

Art. 7

Lo scioglimento della Associazione Pro Loco deve essere comunicato al Libero Consorzio dei Comuni e al Servizio Turistico competenti per territorio, al Dipartimento Regionale del Turismo e al Comune entro il cui territorio la Pro Loco opera, entro trenta giorni dalla data della delibera di scioglimento.

L'attività di vigilanza e controllo sulle Pro loco è esercitata dal Dipartimento Turismo per il tramite dei Servizi Turistici competenti per territorio i quali, con cadenza annuale, verificano l'attualità delle condizioni e dei requisiti fissati con il presente Decreto, con particolare riferimento alla regolarità dei bilanci ed alle

attività effettivamente poste in essere e, nei casi elencati al successivo art. 8, propongono la revoca dell'iscrizione e la conseguente cancellazione dall'Albo con le modalità i cui all'art. 5 comma 3.

Art. 8

Nei casi accertati di:

- a) Gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme previste nello statuto o nell'amministrazione dell'associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b) Manifesta impossibilità di funzionare;
- c) Manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata;
- d) Svolgimento di attività difformi e/o contrastanti con la pianificazione e la programmazione regionale adottata dall'Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo.

Il Dipartimento Regionale al Turismo, per il tramite dei Servizi Turistici competenti per territorio, attiva la procedura di revoca dell'iscrizione..

Art. 9

Il Dipartimento Regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul proprio sito istituzionale, tramite apposito Decreto, l'elenco aggiornato delle Pro Loco riconosciute nel corso dell'anno precedente.

I Servizi Turistici competenti verificheranno la rispondenza dei requisiti posseduti dalle associazioni Pro Loco già iscritte all'Albo regionale alle disposizioni del presente Decreto, in concomitanza della prima verifica annuale dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui al precedente art 7 comma 2; in caso di verifica con esito negativo, proporranno al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale al Turismo il diniego al mantenimento dell'iscrizione all'Albo.

Le associazioni già iscritte all'Albo regionale delle Pro Loco, a seguito della pubblicazione del presente Decreto, devono adeguare i requisiti posseduti alle nuove previsioni.

Art. 10

Per le finalità di cui all'art 8 della Legge Regionale n. 10 del 2005, le associazioni Pro Loco iscritte all'Albo Regionale, possono richiedere al Dipartimento Regionale il nulla osta per l'istituzione dell'Ufficio di Informazione e Accoglienza ai turisti (I.A.T).

Gli I.A.T possono essere previsti e autorizzati esclusivamente a Pro Loco aventi sede in Comuni presso i quali non siano presenti Servizi Turistici Regionali o Unità Operative dagli stessi dipendenti.

Il Dipartimento autorizza le associazioni Pro Loco all'apertura di un ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica qualora risultino fornite di quanto necessario allo scopo (locali facilmente accessibili, ben arredati e accoglienti, adeguatamente attrezzati con linee telefoniche, computer, collegamento alla rete internet disponibile per l'utenza, personale adeguato alla funzione, sufficienza economica tale da consentire la continuità del servizio).

La relativa istanza dovrà essere presentata presso il Servizio Turistico competente per territorio che procederà alla verifica dei requisiti di cui al precedente comma, relazionando al Dipartimento.

Art. 11

A decorrere dalla pubblicazione del presente Decreto sono abrogate le contrastanti disposizioni in materia stabilite con il D. A. n. 1583 del 27 Luglio 2015.

I Decreti di riconoscimento delle Pro Loco non ancora iscritte all'Albo Regionale, verranno con apposito provvedimento revocati, e pertanto, le associazioni interessate dovranno riproporre nuova istanza adeguandosi alle disposizioni del presente decreto, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

In sede di prima applicazione del presente Decreto, entro il 30 Aprile 2017 si provvederà alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul proprio sito istituzionale, tramite apposito Decreto, dell'elenco aggiornato delle Pro Loco riconosciute negli anni 2015 e 2016.

La Regione, riconosce, con decreto del Dirigente competente per materia, le unioni di associazioni pro loco quali organismi di consulenza, di assistenza tecnico-amministrativa e di coordinamento delle attività delle associazioni pro loco associate, purché rappresentative di almeno 200 pro loco siciliane.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo, li 21.12.2016

Firmato: *L'Assessore*
On. Avv. Anthony Emanuele Barbagallo